

Cavagnari. Io sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Stelluti-Scala.

Si tratta appunto di un provvedimento, per cui è stato contratto quasi un obbligo con la legge del 1890, mentre con la disposizione della presente legge mi pare che si venga a creare una differenza fra le varie regioni senza un giustificato motivo.

La legge del 1890 ha promesso di provvedere in modo uniforme per tutti i Comuni; ed è giusto. Ora io non vedo il motivo, per cui si debba stabilire per Roma una forma diversa, la quale costituisce una specie di privilegio. Credo che, ciò facendo, si faccia sfregio ad una legge di ordine generale che abbiamo approvata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Costa, ministro guardasigilli. Io prendo impegno, per parte del Governo, di presentare il 1^o novembre una legge sulle spedalità. (*Bene!*)

È un argomento molto grave, e questo spiega l'indugio del Governo a risolverlo.

Così una difficoltà sarebbe tolta. Ma, d'altra parte, noi dobbiamo considerare che presentare la legge non vuol dire farla subito diventare legge; tanto più che ben possono prevedersi, in questione così importante, gravi opposizioni. Ora, per questo periodo transitorio, si provvederebbe appunto con questa disposizione.

È stata fatta bensì un'obiezione, che, cioè, si stabilisce un diritto singolare per la provincia romana. Ciò non è esatto.

Pur troppo, in materia di spedalità, noi abbiamo tre o quattro legislazioni speciali; ne abbiamo una per il Veneto, una per la Lombardia, una per la Toscana. Non facciamo quindi altro che aggiungerne una, la quale certamente dovrà essere ispirata ai concetti espressi dall'onorevole Galletti.

Che anzi, appunto per le speciali difficoltà emergenti da alcuni rapporti tra Provincia e Provincia, tra Comune e Comune, forse è ancora meglio fare un esperimento con un Decreto Reale, prima che venga una legge a stabilire per tutto il Regno un diritto generale.

Per conseguenza prego l'onorevole Stelluti-Scala di non voler colla sua insistenza togliere una delle disposizioni, sulle quali il disegno si fonda; giacchè non si può ignorare che da essa non un milione, come suppone l'onorevole Galletti, ma certamente un centinaio di migliaia di lire si potranno raggrup-

pare intorno agli istituti ospedalieri di Roma per sopperire ai bisogni della spedalità.

D'altronde, ripeto che questa è una legge d'importanza vitale, ed invoco perciò la benevolenza di tutti, affinché possa giungere in porto.

Presidente. L'onorevole Barzilai ha facoltà di parlare.

Barzilai. Rinunzio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giordano-Apostoli.

Giordano-Apostoli. Sono disposto anche io a rinunziare per non ritardare l'approvazione della legge. Soltanto voleva pregare l'onorevole Stelluti-Scala di non insistere, perchè è assolutamente necessario provvedere per assicurare agli ospedali di Roma l'esazione delle spedalità, anche per non turbare tutto il concetto finanziario di questa legge. Non si tratta di un favore, ma di un atto di giustizia; dappoichè le altre regioni hanno, più o meno, qualche disposizione che garantisce il rimborso delle spedalità; invece per Roma non si è potuto concretare mai nulla. Epperò, in attesa di una legge generale sulla materia, è indispensabile dare intanto al Governo la facoltà di provvedere con Decreto Reale.

Stelluti-Scala. Non insisto. Solo dico tre parole, e le dico a nome dei Comuni delle mie Province; protesto, protesto, protesto! Questa è una disposizione senza nome e senza esempio. Non c'è di meglio a fare che andarsene dall'Aula; e me ne vado. Fate pure tutto il male che vi pare e che vi piace!

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 14.

(*È approvato.*)

Art. 15.

Il capitale corrispondente alle lire 600 mila del Fondo di beneficenza e religione, ora vincolato al servizio delle pensioni di cui all'articolo 5 della presente legge sarà devoluto, appena libero, per lire 100 mila di rendita alla Società per gli Asili infantili, e per il rimanente all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti, a rate di lire 100 mila ciascuna, di mano in mano che rimarrà libero.

(*È approvato.*)

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

La seduta termina alle 12,50.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1896. — Tip. della Camera dei Deputati.